

Modena, 21 maggio 2020

Circolare n. 17F/2020

## A tutte le farmacie clienti

Oggetto: Decreto Rilancio – prima sintesi

Il decreto cosiddetto "Rilancio", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio scorso, contiene alcuni provvedimenti di interesse per il settore della farmacia, di cui si dà una breve sintesi, prescindendo dalla novità dell'esenzione IVA su mascherine ed altri beni in vendita in farmacia, già oggetto della specifica circolare n. 16, cui si rimanda. Si fa presente comunque che molti articoli sono ancora indefiniti nei contenuti e nell'applicazione pratica e che sono possibili modifiche al momento della conversione in legge.

## Contributo a fondo perduto per imprese e professionisti

L'art. 25 del DL prevede un **contributo a fondo perduto per imprese** e **professionisti** in presenza di un calo del fatturato/corrispettivi, **che verrà erogato previa presentazione di istanza telematica all'Agenzia delle Entrate**, autocertificando la sussistenza dei requisiti previsti.

Il contributo in esame non spetta, in ogni caso:

- → ai **soggetti la cui attività risulti cessata** alla data di presentazione dell'istanza;
- → ai professionisti ordinistici, ossia iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103", quali i farmacisti. Si ritiene tuttavia che tale limitazione sia riferita ai farmacisti che esercitano professionalmente e non alle farmacie gestite sia in forma di ditta individuale che di società. Sul punto si attendono chiarimenti.

Il contributo spetta a condizione che il contribuente non abbia diritto alla percezione dell'indennità prevista dall' art. 27 DL 18/2020 riservata ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata INPS.



Il D.L. rilancio non cita tra i soggetti esclusi i percettori dell'indennità di cui all'art. 28 del DL 18/2020, ossia gli artigiani e commercianti che hanno beneficiato dell'indennità di 600 euro nel mese di marzo (e che continueranno a beneficiarne nel mese di aprile), i quali potranno accedere anche al contributo in questione. I farmacisti non rientrano in tale casistica.

Condizione per accedere al contributo è che nel mese di aprile 2020 si sia verificato un ammontare di fatturato e dei corrispettivi inferiore ai 2/3 rispetto a quello del mese di aprile 2019.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal mese di gennaio 2019 il contributo spetta comunque, a prescindere dal requisito di cui sopra. Probabilmente è questo il caso di più probabile attuazione per le farmacie, dal momento che molto raramente si assiste ad un calo di un terzo del fatturato del mese di aprile.

In presenza della richiamata riduzione del fatturato, il **contributo è determinato** applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020. Tale percentuale è così determinata:

- → 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti solari);
- → 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta di cui sopra;
- → 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta di cui sopra.

In ogni caso, l'ammontare del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore:

- → a 1.000 euro per le persone fisiche;
- → a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Nel caso di soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2019, potrebbe mancare il parametro di riferimento per il conteggio del contributo se l'attività è iniziata dopo aprile. In questo caso, spetterebbe l'agevolazione base, fermo restando che se nel mese di aprile è possibile invece registrare un calo di fatturato rispetto al 2019, dovrebbero applicarsi le regole ordinarie.

Per le farmacie con attività ordinaria, al fine di accellerare eventuali istanze per l'ottenimento del contributo, si consiglia di segnalare allo Studio situazioni di cali consistenti di fatturato verificatesi nel mese di aprile, peraltro molto improbabili.

È bene precisare che il contributo in esame non concorre:



- → alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e
- → non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Esonero dal pagamento del saldo IRAP 2019 e prima rata dell'acconto IRAP 2020

L'art. 24 del DL "Rilancio" prevede, a favore di imprese e lavoratori autonomi, quindi anche per le farmacie, **l'esclusione dal versamento:** 

- → del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i "solari"), fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo d'imposta;
- → della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i "solari").

L'agevolazione compete indipendentemente dall'andamento del fatturato e dei corrispettivi del 2020 ed è applicabile alle imprese e a lavoratori autonomi che, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL (vale a dire, nel 2019, per i soggetti "solari"), hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro.

Il beneficio si tradurrà, in pratica, in un risparmio di imposta, non tassato, che varia ovviamente per ogni soggetto, ma che si può indicare, per una farmacia media, dai 3 ai 5 mila euro.

## Sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di maggio

L'articolo 126 del D.L. rilancio prevede lo slittamento dei termini di versamento al prossimo 16 settembre 2020, ma solamente in presenza delle condizioni già dettate in precedenza dagli articoli 61 e 62 D.L. 18/2020 (Decreto "Cura Italia") e dall'articolo 18 D.L. 23/2020 (Decreto "liquidità"). In particolare, viene sostanzialmente unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare, in un'unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (IVA, ritenute d' acconto, ecc.). In alternativa, il versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi. Le farmacie clienti dello Studio, per mancanza di requisiti o per volontà, non sono interessate alla proroga. Resta immutata la scadenza del versamento delle imposte IRES, IRPEF, addizionali IRPEF ed imposte sostitutive al 30 giugno 2020.

Proroga della moratoria delle sanzioni e rinvio lotteria degli scontrini

Tenendo conto delle difficoltà sorte nella distribuzione e attivazione dei registratori telematici a causa dell'emergenza epidemiologica, **il decreto**:

→ proroga di **sei mesi la moratoria delle sanzioni** prevista dall'art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015 per gli esercenti con volume d'affari non superiore a 400.000,00 euro, i quali, pertanto, potranno continuare a trasmettere i dati dei corrispettivi con cadenza mensile



per le operazioni effettuate fino al 31.12.2020 (ferma restando la necessità di certificare le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale e di annotare i corrispettivi sul relativo registro); nella pratica si ritiene che le farmacie non siano interessate dalla norma in quanto già dotate dell'R.T.

- → rinvia dall'1.7.2020 all'1.1.2021 il termine a partire dal quale i registratori telematici utilizzati dagli esercenti del settore sanitario dovranno essere adeguati per consentire la trasmissione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema Tessera sanitaria (art. 2 co. 6-quater del DLgs. 127/2015);
- → posticipa dall'1.7.2020 all'1.1.2021 l'avvio della lotteria degli scontrini (art. 1 co. 540 della L. 232/2016).

Non risulta invece prorogato l'obbligo di aggiornamento delle specifiche del Registratore Telematico secondo lo standard 7.0 da effettuarsi entro il 30 giugno 2020.

Proroga termine consegna beni che possono fruire del super ammortamento 2019

Il D.L. rilancio proroga dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine "lungo" per poter effettuare l'investimento al fine di fruire del super-ammortamento 2019, risolvendo così le problematiche legate all'emergenza epidemiologica. Ricordiamo, infatti, che ai sensi dell'art. 1 del DL 34/2019, per fruire dei super-ammortamenti, i soggetti titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni avrebbero dovuto effettuare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, o comunque entro il termine "lungo" del 30 giugno 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Conseguentemente, a **fronte della proroga del termine introdotta dal D.L. Rilancio**, qualora entro il 31 dicembre 2019 sia stata effettuata la c.d. "prenotazione" (attraverso l'accettazione dell'ordine e il pagamento dell'acconto minimo del 20%), per poter beneficiare dell'ultima versione dei super-ammortamenti di cui al citato art. 1 del DL 34/2019 (maggiorazione del 30%, con un tetto massimo agli investimenti in misura pari a 2,5 milioni di euro) non è più necessario che l**'investimento** sia effettuato entro il 30 giugno 2020, ma lo stesso **dovrà essere effettuato entro fine anno**, essendo stato spostato il termine "lungo" al 31 dicembre 2020.

Proroga rideterminazione costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni

Il DL "rilancio" introduce una **nuova proroga della possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni** (agricoli e edificabili), suscettibili di produrre plusvalenze ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. da a) a c-bis) del TUIR, allorché tali beni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per avvalersi della nuova rivalutazione, <u>sarà necessario possedere il terreno o la partecipazione alla data dell'1.7.2020,</u> mentre entro il successivo 30.9.2020, occorrerà:

www.studioluce.biz - info@studioluce.biz - info@pec.studioluce.biz



- → la redazione e il giuramento di un'apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;
- → procedere con il versamento in autoliquidazione di un'imposta sostitutiva sul valore periziato, da parte del contribuente.

Si osserva, infine, che il D.L. rilancio conferma l'aliquota unica dell'imposta sostitutiva dell'11%:

- → sia per la rideterminazione del costo fiscale delle **partecipazioni non quotate**;
- → sia per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili).

Interventi di riqualificazione energetica, antisismici e di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

Si tratta di uno degli interventi più attesi ma la cui portata viene ad essere decisamente ridimensionata rispetto alle aspettative. Si riassumono di seguito i punti salienti della novità, riservandoci di riportare in una successiva circolare ulteriori dettagli e precisazioni alla luce dei dovuti chiarimenti che certamente interverranno.

Viene prevista la **detrazione del 110% delle spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021** per:

- → specifici interventi di riqualificazione energetica (cappotto termico);
- → interventi di riduzione del rischio sismico;
- → installazione di impianti fotovoltaici;
- → installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

La detrazione del 110%, inoltre:

- √ deve essere ripartita in 5 rate di pari importo;
- ✓ si applica soltanto agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole
  unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori
  dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

L'aliquota del 110% non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale (mentre invece è possibile sulle "seconde case" in condominio).

Viene prevista, inoltre, la **possibilità di optare per la cessione o lo sconto in fattura** dell'importo corrispondente alla detrazione per:

- → tutti gli interventi agevolati per i quali viene innalzata la detrazione al 110%;
- → gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR;
- → tutti gli **interventi di riqualificazione energetica** degli edifici previsti dall'art. 14 del DL 63/2013;
- → adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. 63/2013;

www.studioluce.biz - info@studioluce.biz - info@pec.studioluce.biz



- → recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all'articolo 1, comma 219, Legge 160/2019;
- → installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, co. 1, lett. h) del DPR 917/1986;
- → installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16 ter del D.L. 63/2013;

Credito d'imposta per sanificazione e d.p.i.

L'articolo 125 D.L. 34/2020, abrogando l'articolo 64 D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia") e l'articolo 30 del D.L. 23/2020 (c.d. "Decreto liquidità"), ricordati nelle precedenti circolari dello studio, introduce un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l'acquisto dei dispositivi di protezione.

Il credito spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un importo massimo di credito di euro 60.000 a beneficiario, entro il tetto complessivo di 200 milioni di euro. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali e' esercitata l'attivita' lavorativa e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attivita';
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta e' utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte suiredditi e dell'IRA ed è cedibile (soluzione alquanto improbabile per le farmacie)

Anche questa agevolazione è soggetta ad un provvedimento attuativo, che si spera chiarisca anche come possa essere utilizzato il credito da parte di quei soggetti, come le farmacie, che, oltre ad utilizzarli internamente, vendono



## anche i prodotti rientranti nel beneficio.

Credito d' imposta per canoni di locazione

L' articolo 28 del decreto ha previsto un **credito d'imposta del 60%** dell'ammontare mensile del **canone di locazione**, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. **Possono accedere al beneficio le farmacie che hanno prodotto ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.** 

Il credito d'imposta spetta relativamente ai canoni di marzo, aprile e maggio.

E' tuttavia stabilito che il credito d'imposta del 60% è utilizzabile solo dai soggetti locatari esercenti attività economica che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% in meno dello stesso mese del 2019.

Pur essendo i requisiti previsti dall' art. 28 diversi rispetto all' analogo credito per canoni di locazione previsto dall'. art 65 del decreto Cura-Italia, oggetto della circolare dello Studio n. 9 del 19 marzo scorso, ed essendo ora astrattamente possibile l'applicazione anche alle farmacie, diversamente dal precedente decreto, si ritiene che difficilmente il nostro settore possa esserne interessato non essendosi registrati cali di vendita così rilevanti come quelli imposti per accedere all' agevolazione. Qualora si verificassero casi straordinari, presumibilmente riferibili al mese di maggio, si prega di avvertire lo Studio in modo da potere eseguire i relativi e tempestivi controlli.

Cordialità

Afamol Velleli.